

SCHEDA SINTESI NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Codice è stato suddiviso in due parti:

- a. la prima parte, dall'art. 1 all'art. 43, relativa alla disciplina sostanziale (responsabilità, sanzioni e infrazioni);
- b. la seconda parte, dall'art. 44 all'art. 139, relativa al processo sportivo.

In particolare si segnala:

a. con riferimento alla Parte I relativa alla disciplina

- Art. 7: previsione di una scriminante o attenuante della responsabilità delle società nel caso in cui le stesse abbiano adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo approvato dalla Federazione ed il giudice ne valuti l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento.

Il testo dell'art. 7 così recita:

"Scriminante o attenuante della responsabilità della società

Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto".

- Artt. 8, 9, 10 e 11: previsione di una apposita Sezione dedicata alla individuazione delle sanzioni in generale, la cui disciplina era frazionata nell'intero codice.

- Art. 9: previsione per il soggetto colpito dalla sanzione della inibizione di svolgere, nel periodo in cui tale sanzione viene scontata, attività amministrativa nell'ambito della propria società nonché possibilità di partecipare e rappresentare, anche con l'esercizio del diritto di voto, la propria società nella Assemblea della Lega di competenza relativamente a previsioni di natura patrimoniale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea.

- Art. 29: introduzione di una attenuante a favore della società per comportamenti violenti o discriminatori dei sostenitori, nel caso in cui la società abbia cooperato con le forze dell'ordine nella individuazione dei soggetti responsabili anche mediante l'utilizzo a proprie spese di tecnologie di video-sorveglianza.

- Artt. 35 e 36: riordino e sistematizzazione disciplina arbitri per fatti violenti e condotta irrispettosa nei loro confronti. La disciplina relativa agli ufficiali di gara non era organica ed era inserita in più articoli del codice. La scelta è stata dettata dalla necessità di rendere organica e omogenea tale disciplina. E' stato inserito, anche aderendo alla unanime giurisprudenza, "lo sputo" tra le condotte violente.

b. con riferimento alla Parte II relativa al processo sportivo

- Art. 44: introduzione dei principi del processo sportivo: diritto di difesa, parità delle parti e giusto processo.

Previsione della perentorietà dei termini: termini che prima venivano considerati ordinatori divengono perentori. Ad esempio la decisione deve essere resa pubblica entro 10 giorni dalla sua adozione e dalla pubblicazione del dispositivo; la Procura deve iscrivere la notizia dell'illecito nell'apposito registro entro 30 giorni dalla sua ricezione o comunque dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

- Art. 51: Obbligo di pubblicazione del dispositivo della decisione al termine della udienza e pubblicazione della motivazione della stessa decisione entro dieci giorni dalla pubblicazione del dispositivo.

Introduzione della pubblicazione delle decisioni ad opera della segreteria dell'organo di giustizia sportiva. La decisione non sarà più sottoscritta dal segretario federale e dal Presidente federale bensì dal Presidente dell'organo giudicante e dal relatore. Non si avrà più

il paradosso che una decisione potenzialmente impugnabile da parte del Presidente federale sia dallo stesso sottoscritta.

- Art. 53: introduzione obbligatorietà della posta elettronica certificata (PEC) per le società e per i tesserati del settore professionistico.

- Art. 55: condanna alla spese nel caso in cui il giudice ritenga il ricorso o il reclamo inammissibile o manifestamente infondato ovvero la lite temeraria.

- Dall'art. 64 all'art. 128: riforma del processo sportivo tramite la rivisitazione della procedura innanzi ai giudici sportivi e innanzi ai giudici federali.

Ogni procedimento è espressamente normato con individuazione delle modalità e dei termini del ricorso, se primo grado, o del reclamo, se secondo grado; individuazione dei termini per la fissazione dell'udienza; individuazione dei termini a difesa per la controparte; individuazione dei termini per la decisione.

- Artt. 96, 97, 107 e 108: introduzione della tutela cautelare monocratica e collegiale innanzi ai giudici federali. Prima il codice non prevedeva la possibilità di azionare tale tutela. Viene dunque per la prima volta introdotta la possibilità per il Presidente del Tribunale federale e per il Presidente della Corte federale di appello di adottare un decreto monocratico *inaudita altera parte*, ove vi sia una urgenza tale da non poter attendere la camera di consiglio, nonché, per il collegio, la possibilità di adottare di una ordinanza collegiale.

- Art. 99: distinzione tra le funzioni giudicanti e le funzioni consultive della Corte federale di appello. E' stata prevista una sezione consultiva presieduta da un Presidente e formata da componenti non facenti parte di altri organi giudicanti.

- Art. 112: introduzione del Registro delle sanzioni disciplinari. Viene istituito un registro nel quale verranno inserite le decisioni definitivamente assunte dagli organi di giustizia sportiva che comportano sanzioni disciplinari, comprese quelle derivanti da applicazioni di sanzioni su richiesta.

- Art. 119: Individuazione del termine (30 giorni) entro il quale la procura federale deve iscrivere nell'apposito registro la notizia dell'illecito.

Individuazione di tutti i termini del procedimento disciplinare.

Obbligo per la Procura di specificare se la persona audita è soggetto sottoposto ad indagini. Precedentemente un soggetto veniva convocato per audizione senza sapere se sarebbe stato audito in qualità di testimone o di soggetto sottoposto ad indagini. A tutela di questo ultimo si inserisce l'obbligo di averne avviso nella convocazione.

- Artt. 126 e 127: Individuazione del beneficio premiale nel "patteggiamento" prima e dopo il deferimento. In particolare nel patteggiamento prima del deferimento, la sanzione può essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria; nel patteggiamento dopo il deferimento la sanzione può essere diminuita fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria

- Artt. 134, 135 e 136: introduzione Camera arbitrale. La Camera arbitrale giudicherà sulle controversie di natura economica tra società professionistiche e sulle controversie tra società professionistiche e calciatori professionisti originiate dalla attività sportiva o associativa e che abbiano carattere meramente patrimoniale.

- Artt. 137, 138 e 139: Armonizzazione della disciplina del processo sportivo prevista per l'ambito regionale della Lega nazionale dilettanti e del Settore per la attività giovanile e scolastica con le norme procedurali del processo sportivo.